



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICHE.

L'anno duemilanove addì venti del mese di novembre alle ore ventuno e minuti venti nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARTUSIO Franco - Sindaco	Si
2. RIVETTI Piero - Vice Sindaco	Si
3. PELASSA Mariangela - Assessore	Si
4. RIZZO Paolo - Consigliere	Si
5. ANELLO Maria - Consigliere	Si
6. EIRALE Franco - Consigliere	Si
7. ROLFO Alberto - Consigliere	Si
8. GASCHINO Giovanni - Consigliere	No
9. BATTAGLINO Giuseppe - Assessore	Si
10. BORGNA Paolo - Consigliere	Si
11. TRIPALDI Sabatino - Consigliere	Si
12. OCCHETTO Massimo - Consigliere	Si
13. BOFFA Carla - Consigliere	Si
14. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	Si
15. COSTANTINO Ugo - Consigliere	Si
16. CRAVANZOLA Emilio - Consigliere	No
17. LUSSO Anna Maria - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ri: BORSA Giuliana, ACCOSSATO Armando e GIUBELLINO Giuseppe.

Il Sindaco riferisce:

“Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 09.06.2005 veniva approvato il regolamento di polizia mortuaria Comunale successivamente modificato con deliberazione n. 31/CC del 30.09.2009 in adeguamento al parere igienico sanitario dell'ASL n. 18.

Si rende ora necessario modificare alcuni articoli del suddetto regolamento per meglio chiarire alcuni aspetti in merito all'estumulazione nonché per consentire altresì la tumulazione nello stesso loculo di cassette contenenti resti ossei o urne di ceneri di parenti o affini al soggetto tumulato o da tumularsi così come anche determinato con deliberazione n. 118/GC/2009. A tale proposito è stata predisposta dall'Ufficio di Segreteria la bozza del regolamento che vi invito se concorde ad approvare”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione Sindacale.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 09.06.2005 ;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 31 del 30.09.2009 nonché la deliberazione n. 118/gc/2009

RITENUTO di procedere;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000, dal Tecnico Comunale, responsabile dell'ufficio tecnico;

ACQUISITO parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale;

Presenti n. 15

Voti Favorevoli n. 15

Voti Astenuti n. = =

Voti Contrari n. = =

resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di apportare, come apporta, per le motivazioni in premessa indicate, al regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale in data 09.06.2005 le modificazioni agli articoli 39 e 54 evidenziati in corsivo e in neretto.
- 2) Di approvare pertanto il regolamento di polizia mortuaria composto da numero articoli 91, in sostituzione di quello precedentemente adottato con deliberazione consiglio comunale n. 20/2005 , con evidenziate in grassetto e in corsivo le correzioni, secondo il testo che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la voce A);
- 3) Di trasmettere copia della presente all'ASL per la prevista omologazione.

* * * * *

Approvato con del. N. 49/CC del 20.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa FRACCHIA Paola)



Comune di Guarene

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e smi, al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nonché delle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto attiene la potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D.lgs 267/00 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del C.C. salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
 - e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la cremazione;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla P.A. che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione di regola è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

Capo III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il personale a ciò delegato dall'Azienda sanitaria locale competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura della cassa contenente la salma può essere effettuata:

da personale incaricato dal comune;
da personale delle imprese funebri delegato e munito di "atto di delega". Questi dovranno compilare "il verbale di consegna salma/resti per il trasporto fuori comune". Sul citato verbale deve risultare apposto un sigillo identico a quello posto sul feretro in corrispondenza di una o due viti.

Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; Si applicano le disposizioni previste dall'art. 30-31-76-77 D.P.R. 285/90

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 all'art. 36 DPR 285/90

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

- Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito a sensi dell'art.1 della L.R. 33/2003 in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a procedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma (a titolo meramente esemplificativo la diffusione di necrologi, la fornitura di corredo floreale, la richiesta di riti ed onoranze funebri ed ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e la partecipazione al lutto) ogni spesa sostenuta da comune in conseguenza del decesso è considerata anticipazione effettuata in conto terzi e va rimborsata entro 90 giorni. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a

2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per i familiari ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Municipale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. L'ASL esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto di cadaveri in caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario. I servizi di sanità pubblica sono istituzionalmente preposti al controllo.

Art. 13 -

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento, nonche' i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fissera' di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralita' di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1° fornira' i chiarimenti richiesti e prendera' i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformita' a quanto previsto dagli articoli da 16 a 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

3. I trasferimenti di salme per autopsie per consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto e' successivamente allegato la certificazione del Personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria locale competente , relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive, diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadaveri da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi , per i morti di malattie , si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneita' di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Titolo II

CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Capoluogo

II) di Circoscrizione

1) Frazione Vaccheria

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 E 114 del D.lgs 267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunita' richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Art. 29

Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza avuta nei [...] (2) anni precedenti al decesso.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero, ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) [delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro].

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) [campi per fosse ad inumazione per sepolture private];

c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita';

d) tumulazioni individuali (loculi);

e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi ;

f) cellette ossario;

g) nicchie cinerarie;

h) ossario comune;

i) cinerario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il cinerario comune dovra' avere le dimensioni in superficie e in profondita' rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarita' del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 33

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2º comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi..

Art. 34

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

3 Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del 1 comma devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

5. Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, e' ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

2. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5. Puo' essere consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni (disseppellimento dalla terra dei resti mortali) ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. I resti mortali se mineralizzati(completamente scheletrizzati) vengono sistemati in ossari (ossario comune o privati)

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curera' la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del responsabile dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni *in caso di trasferimento in altro tumulo loculo ,inumazione,cremazione o riduzione dove ne sussistano le condizioni*

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;

- su ordine dell'Autorita' giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sara' esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo. (1)

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attivita' cimiteriale o gli ordini di servizio.

6. I resti mortali, solo nel caso si constati la completa mineralizzazione, individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non e' stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco con l'eventuale addizione di sostanze biodegradabili indicate, a meno che gli interessati non richiedano una nuova tumulazione.

In tale caso il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro con sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento nello zinco. Anche in tale caso è consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze che favoriscono la scheletrizzazione. I feretri estumulati e inumati devono permanere nel terreno almeno 5 anni

oppure due anni se addizionati a sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.

8) Nel caso della ritumulazione non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente in caso di aggiunta di sostanze biodegradanti e 5 negli altri casi.

Per i feretri da estumulare prima che siano trascorsi due anni dal decesso occorre accertarsi che la persona non sia morta per malattia infettiva diffusiva. (richiedere nulla osta al S.I.S.P. anche tramite fax)

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43

Disponibilita' dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2o grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 44

Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.

Art. 45

Modalita' per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e' rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato

ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o da suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74,75,76,77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

Art. 46

Conservazione e dispersione delle ceneri (Urne cinerarie)

1. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 103/2001, così come ribadito dalla legge regionale n.33/2003 art.1. comma 2, ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.
2. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati [o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile,] costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero [, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione].
6. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente

7 Se vi sia l'affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

8 Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente uffici del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità.

La consegna di un'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare la quale dovrà contenere i seguenti dati.

- 1) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto
- 2) la dichiarazione di responsabilità per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato
- 3) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della custodia nel luogo di conservazione individuato;
- 4) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione
- 5) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna
- 6) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna
- 7) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla
- 8) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione delle ceneri che si presume vanga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 e smi
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero in modo che la chiusura avvenga entro le ore prescritte.

Art. 48

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;
 - e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od eta' il Responsabile dell'ufficio puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 49

Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attivita' commerciale;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Comune previa individuazione degli spazi e delle modalita' da parte del comune, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

Art. 50

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalita' del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

Titolo III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54

Sepulture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività'.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività', purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività' (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del servizio, e' stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 267/2000 previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui e' affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; *verrà altresì indicata la possibilità di contenere per ogni posto salma anche cassette contenenti i resti ossei o ceneri di parenti o affini al soggetto tumulato o da tumularsi.*
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente. Dovrà

comunque essere versato, prima della sepoltura, nelle more della definizione del contratto, il canone di concessione.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni (2), con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativemente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera

c) del 2° comma salvo, il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 56

Modalita' di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, puo' concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorita' la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione puo' essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di eta' superiore ai 60 anni compiuti che sia nato o residente in Guarene, per se e per il coniuge. Parimenti puo' essere concesso anche al coniuge superstite del defunto di cui al comma I. La concessione puo' altresì essere fatta in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di quel richiedente che sia residente in Guarene in presenza della salma di parenti di 1° grado. Puo' essere altresì concessa la sepoltura a quella persona che, anche se nata o residente in Guarene, abbia il coniuge già seppellito nei cimiteri del Comune. La concessione degli ossari puo' essere data in ogni tempo a favore di quel richiedente che sia nato o residente in Guarene per il deposito di resti di familiari e parenti

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettivita', nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, e' data in ogni tempo a favore di quel richiedente che sia nato o residente in Guarene secondo la disponibilita', osservando come criterio di priorita' la presenza di una o piu' salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune e' tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia [ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...),] fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 ,
la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali estesa agli affini fino al 6 grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta sino al sesto grado i fratelli e le sorelle consanguinee, il coniuge il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno [... (4)] anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che) sopprimere potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5. soppresso

Art. 59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di preda d'atto della decadenza della concessione.

Art. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tali casi qualora la sepoltura non sia mai stata utilizzata spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento

della rinuncia. Qualora invece la sepoltura sia stata già occupata spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore per l'area corrispondente al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore per l'area corrispondente al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Per le opere non portate a termine spetterà un indennizzo su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.

Art. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

Per i manufatti monumentali del cimitero del Capoluogo, spetterà al concessionario un rimborso pari al 50% del valore dell'area tipo (pari a 9 metri quadrati), ridotta alla superficie effettiva che viene retrocessa.

Per gli altri manufatti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso pari al 50% della tariffa in vigore per l'area corrispondente al momento della presa d'atto della rinuncia

da parte del Comune. Spetterà inoltre un indennizzo per le opere costruite che verrà valutato dall'Ufficio Tecnico e calcolato in rapporto ai posti ed alle condizioni dell'opera in misura massima del 50% e minima del 30% del valore minore dei loculi, sempre al momento della presa d'atto della rinuncia del Comune.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

Art. 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 57 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilita', la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilita' quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possono essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il COMUNE disporra', se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiche' il COMUNE Sindaco disporra' per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilita' del Comune.

Art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivita' gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedera' il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Art. 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
[oppure: Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.]

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 71

Responsabilita' - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalita' di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 74

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Art. 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 78

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 79

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) ...

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita

di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.

Art. 81

Mappa

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalita' del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - [c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;]
 - d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 84

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalita' del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 85

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da [... (1)] anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro [... (2)] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col preventivo consenso di tutti gli interessati, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione, di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estraneo all'azione che ne consegue. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3º comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dalla Statuto, o, in alternativa, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.]

Art. 89

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 90

Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale puo' stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziche' ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinera' le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalita' e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune puo' fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facolta' di cui al comma precedente.]

Art. 91

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICHE.

Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE - AGRICOLTURA
(DEMICHIELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
f.to (NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI
- TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (FRACCHIA D.ssa Paola)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: ARTUSIO Franco

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-nov-2009 al 09-dic-2009, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Guarene, li 25-nov-2009



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

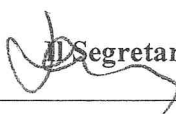
- ↳ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 25 NOV 2009




Il Segretario Comunale

Esceuto del 08.11.2012



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARTUSIO Franco - Sindaco	Sì
2. RIVETTI Piero - Vice Sindaco	Sì
3. RIOLFI Fiorino - Consigliere	Sì
4. RIZZO Paolo - Consigliere	Sì
5. ANELLO Maria - Consigliere	No
6. EIRALE Franco - Consigliere	Sì
7. ROLFO Alberto - Consigliere	Sì
8. GASCHINO GIOVANNI - Consigliere	No
9. BATTAGLINO Giuseppe - Assessore	Sì
10. BORGNA Paolo - Consigliere	Sì
11. TRIPALDI Sabatino - Consigliere	Sì
12. OCCHETTO Massimo - Consigliere	Sì
13. BOFFA CARLA - Consigliere	Sì
14. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	No
15. COSTANTINO Ugo - Consigliere	Sì
16. CRAVANZOLA Emilio - Consigliere	Sì
17. LUSSO Anna Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.ri Borsa, Accossato, Giubellino e Pelassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 20.11.2009 con la quale si approvava il nuovo regolamento di polizia mortuaria;

PRESO atto che sono pervenute richieste volte ad ottenere la concessione di aree di famiglia da parte di persone che non hanno i requisiti previsti dalla norma regolamentare ma che hanno risieduto per molti anni ininterrottamente a Guarene;

RITENUTO di accogliere tale proposte fornendo quale requisito di avere avuto la residenza ininterrottamente per almeno 25 anni;

RITENUTO di dare la possibilità a chi ne fosse interessato , previo il pagamento di una tariffa maggiorata fissata dalla Giunta Comunale, concedere i loculi per una durata di 50 anni;

UDITO l'intervento del Consigliere Boffa che si dichiara concorde ma fa rilevare che la possibilità di alienare a 50 anni favorisce chi ha maggiori possibilità e si configura come un' operazione per il Comune per fare più cassa;

UDITA la replica del Sindaco che sostiene che ciò non è vero , ma che si vuole offrire maggiori possibilità di scelta ai cittadini;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge;

Presenti n. 14

Voti Favorevoli n. 14

Voti Contrari n. =

Voti Astenuti n. =

DELIBERA

Di modificare il comma 3 dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 49/CC/2009 così come segue:

3. "La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di quel richiedente di età superiore ai 60 anni compiuti che sia nato o residente in Guarene **o che abbia risieduto ininterrottamente per almeno venticinque anni a Guarene**, per sé e per il coniuge. Parimenti può essere concesso anche al coniuge superstite del defunto di cui al comma I. La concessione può altresì essere fatta in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di quel richiedente che sia residente in Guarene in presenza della salma di parenti di 1° grado, Può essere altresì concessa la sepoltura a quella persona che, anche se non nata o residente in Guarene **o che non abbia risieduto ininterrottamente per almeno venticinque anni a Guarene** abbia il coniuge già seppellito nei Cimiteri del Comune. La concessione degli ossari può essere data in ogni tempo a favore di quel richiedente che sia nato o residente in Guarene **o che abbia risieduto ininterrottamente per almeno venticinque anni a Guarene** per il deposito di resti di familiari e parenti".

Di modificare il 4 comma dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 49/CC/2009, così come segue:

4. "La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività , nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo a favore di quel richiedente che sia nato o residente in Guarene **o che abbia risieduto ininterrottamente per almeno venticinque anni a Guarene** secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione."

Di modificare l'art. 55 comma 2 aggiungendo il comma d) così come segue:

d) A richiesta degli interessati è possibile per i soli loculi la concessione con durata a 50 anni. La Giunta Comunale fisserà per tali casi una tariffa maggiorata in ragione della maggiore durata della concessione.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI
- TURISMO - COMMERCIO E AGRICOLTURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (FRACCHIA D.ssa Paola)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: ARTUSIO Franco

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-ott-2012 al 28-ott-2012 al n. 533 del Registro delle pubblicazioni.

Guarene, li 13-ott-2012



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 13 OTT. 2012

Il Segretario Comunale

